

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3563

DEL 24/07/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta Meloni Tenute Agro - Biologiche Soc. Agr. Semplice (P.I.: 00239290927).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - terza sottofase.
- PREMESSO** che il 19/11/2009 la Ditta Meloni Tenute Agro-biologiche - Società Agricola Semplice ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;
- PREMESSO** che la domanda veniva inserita nella graduatoria unica regionale - terza sottofase, approvata con determinazione n. 1120 del 06/04/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie. L'istanza della Ditta Meloni

Tenute Agro-biologiche - Società Agricola Semplice si collocava in posizione utile tra quelle ammesse al finanziamento;

PREMESSO che, con nota prot. n. 10483 del 19/09/2011, notificata il 26/09/2011, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza, con la seguente motivazione: *"la Ditta non ha dimostrato di possedere i seguenti requisiti di priorità indispensabili per la conferma del punteggio attribuito in domanda, precisamente: 1) requisiti di appartenenza ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta o in prericonoscimento; 2) La certificazione ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed EurepGap e loro successive revisioni, o certificata UNI 10939"*;

PREMESSO che il 05/10/2011 la Ditta riscontrava il suddetto preavviso, adducendo che: 1) *"sui requisiti di appartenenza ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta o in prericonoscimento è stato indotto ad errore in quanto l'esponente ha interpretato, in buona fede, che per organizzazione di produttori si intendessero i normali Consorzi di produttori di uve e vino di cui l'esponente effettivamente aderisce in diverse istituzioni organizzative"*; 2) sulla dichiarazione relativa alla "certificazione ai sensi della norma ISO 9001 ISO, 14001 EMAS ed Eurep Gap e loro successive revisioni, o certificata UNI 10939" la Ditta evidenzia che l'organizzazione societaria della "Meloni Tenute Agro-Biologiche società agricola semplice", comprende una sorta di attività produttiva in simbiosi con la ditta "Meloni Vini S.p.A.", la quale detiene le sopraccitate certificazioni;

PREMESSO che, con nota prot. n. 13318 del 17/10/2011, notificata il 21/10/2011, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus trasmetteva alla Ditta la determinazione n. 4736 del 12/10/2011, nella quale comunicava il rigetto della domanda di contributo per le stesse motivazioni del preavviso;

PREMESSO che, in data 17/11/2011, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento, per quanto attiene il possesso dei due requisiti. Nello specifico: 1) Per quanto riguarda la mancata appartenenza ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta o in fase di priconoscimento, la Ditta adduce che è stata tratta in inganno dalla voce da barrare nel modello di domanda, che recita tra l'altro: " *Associazioni e consorzi di appartenenza, Associazione Italiana di Agricoltura*". La Ditta ha inteso tale dichiarazione con esclusivo riferimento alla adesione ai normali consorzi di produttori di uve e vino a cui effettivamente aderisce; 2) Per quanto riguarda il mancato possesso delle certificazioni ISO, EMAS ed Eurepgap, ribadisce che tali certificazioni sono possedute dalla società "collegata" "Meloni Vini Srl". La Ditta sostiene inoltre, che il "*bando prevede una serie di requisiti che il richiedente deve obbligatoriamente possedere, tra i quali non vengono elencati quelli oggi contestati a pena di esclusione, essendo stati previsti al solo fine di consentire al richiedente di ottenere una utile posizione in graduatoria*", e che il medesimo Bando non indica le conseguenze della mancanza dei due requisiti contestati. La Ditta chiede pertanto la riduzione del punteggio e la riammissione in graduatoria;

CONSIDERATO che la Ditta non ha dimostrato l'appartenenza ad una Organizzazione di Produttori riconosciuta o in pre-riconoscimento;

CONSIDERATO che la Ditta "Meloni Tenute Agro-biologiche - Società Agricola Semplice" non è in possesso delle certificazioni ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001, EMAS ed EurepGap e loro successive revisioni e non è certificata UNI 10939. Infatti, non possono essere prese in considerazione le suddette relative certificazioni possedute dalla società "Meloni Vini S.p.A.", essendo quest'ultima un soggetto giuridicamente distinto dalla ricorrente "Meloni Tenute Agro-biologiche - Società Agricola Semplice";

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3563

DEL 24/07/2012

- VISTO** il par. 13 del bando lett. E) "istruttoria, approvazione e finanziamento del progetto", punto a) il quale prevede che ***in presenza di dichiarazioni mendaci l'ufficio procederà all'archiviazione della istanza;***
- RITENUTA** non accoglibile, ai sensi del citato par. 13 del bando, la richiesta della Ditta di reinserimento della domanda nella graduatoria di quelle finanziabili;
- RITENUTO** non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;
- VISTO** il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4796 del 22/06/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta **Meloni Tenute Agro - Biologiche Soc. Agr. Semplice** (P.I: **00239290927**);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato